



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale per la  
Calabria Istituto Comprensivo Statale  
"Abate Fabio Di Bona"  
CUTRO(KR)  
**KRIC826005**  
CODICE FISCALE 91002930799 CODICE UNIVOCO UF1QF8



88842 - Via Rosito s.n.c.

tel/fax: 0962 773456

e-mail: [KRIC826005@istruzione.it](mailto:KRIC826005@istruzione.it)

Web: [www.iccutrokr.edu.it](http://www.iccutrokr.edu.it)

## CIRCOLARE N. 23

Ai genitori degli alunni

Al personale docente

**Oggetto: Abolizione dell'obbligo di certificato medico per la riammissione a scuola dell'alunno dopo malattia – L.R. n. 46 del 23-10-2023.**

Si comunica a tutte le famiglie e al personale che sul BURC n. 233 del 25 ottobre è stata pubblicata la legge regionale n. 46 del 23/10/2023 che abolisce il certificato medico per la riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza, di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518.

La legge suddetta cita testualmente:

*(Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico)*

1. *Per favorire la semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell'ambito scolastico, nella regione Calabria è abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffuse in attuazione della normativa vigente. L'abolizione di cui al presente articolo riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia e nidi.*

2. *L'obbligo di cui al comma 1 permane nei casi in cui il soggetto richiedente è tenuto alla presentazione del certificato in altre regioni in cui vige una diversa disciplina.*

Si ricorda che, per la validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado, il Regolamento di Istituto prevede di non computare le assenze nel caso in cui esse siano giustificate tramite certificato medico: il medico è la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la Scuola non può procedere alla deroga delle assenze.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof. Vincenzo Corigliano)  
Firma autografa omessa  
ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n.39/1993